

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

0171

 **Consiglio Regionale del Veneto**
U del 16/04/2018 Prot.: 0009171 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA



X LEGISLATURA

e, p.c.

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 336
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Cristina Guarda,
Franco Ferrari, Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Alessandra
Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea
Zanoni e Francesca Zottis relativa a: "Modifica dell'articolo 7 della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità
silvopastorale"".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

UFFICIO
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il dirigente capo
Alessandro Botta



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 336

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Guarda, Ferrari, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni e Zottis

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 aprile 2018.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"

Relazione:

Da anni nel territorio veneto si rileva un uso indiscriminato dei mezzi motorizzati lungo i sentieri, le mulattiere, le strade agro-silvo-pastorali chiuse al pubblico transito. Le continue incursioni di moto, motoslitte e motociclette deturpano boschi e pascoli, ghiaioni, letti di torrenti e mettono a rischio l'incolumità di coloro che li percorrono a piedi, in bicicletta o a cavallo. I suddetti veicoli circolano in violazione del divieto previsto dalla vigente normativa regionale e molto spesso sono privi di targa identificativa, rendendo difficoltosa l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Con il presente progetto di legge si intende pertanto rafforzare le sanzioni previste dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale". Si tratta di un'esigenza espressa anche dai responsabili della cura, della sicurezza o della proprietà del sedime dei sentieri e delle strade silvo-pastorali. Da più parti è stato, infatti, rilevato come le attuali sanzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 14/1992 abbiano un ridotto effetto dissuasivo, richiedendo soprattutto da parte di numerosi Comuni interessati l'introduzione di un'ulteriore e più stringente sanzione nel caso in cui le violazioni al divieto di circolazione, pur a fronte delle sanzioni pecuniarie comminate, siano reiterate. Questa proposta non vuole rappresentare un'azione repressiva nei confronti di coloro che praticano il motocross o altri sport con veicoli motorizzati ma uno strumento di tutela della loro incolumità. Inoltre vuole essere uno stimolo per l'individuazione di spazi separati e sicuri per lo svolgimento di pratiche sportive con mezzi motorizzati, favorendo il rispetto e la convivenza tra fruitori e proprietari dei terreni (talvolta coltivati o talvolta in zona SIC) e salvaguardando i fondi, i sentieri, la fauna e la flora, la storia e l'uso tradizionale e turistico dei percorsi.

Il presente progetto di legge prevede pertanto che in caso di ripetute violazioni al divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali venga irrogata la sanzione amministrativa della confisca. Fattispecie analoghe sono già presenti nella legislazione regionale ed, in particolare, nelle leggi regionali che disciplinano le aree protette regionali ove, appunto, è prevista l'irrogazione della sanzione della confisca del mezzo nel caso di reiterate violazioni del divieto di circolazione di mezzi motorizzati (in tal senso si vedano l'articolo 19 della legge regionale 12/1994 per il Parco della Lessinia; l'articolo 26 della legge regionale 8/1991 per il Parco del Fiume Sile; l'articolo 35 della legge regionale 38/1989 per il Parco regionale dei Colli Euganei; l'articolo 33 della legge regionale 36/1997 per il Parco Delta Po; l'articolo 16 legge regionale 21/1990 per il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo).

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è aggiunta la seguente:

"a bis) nel caso di reiterata violazione del divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 4, è comminata la confisca del mezzo utilizzato per commettere l'infrazione;".

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".....	3
---	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 7 - Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ter;
- b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
- c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:

- a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
- b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 68, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , in precedenza sostituito dall'articolo 6, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19